

DELIBERAZIONE 17 MARZO 2026

76/2026/R/GAS

RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2018 AL 2024. RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1378^a riunione del 17 marzo 2026

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019", come successivamente modificato e integrato (RTDG 2014-2019);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata, e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", come successivamente modificato e integrato (RTDG 2020-2025);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG)", per il periodo dal 1° gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi: Direzione Infrastrutture Energia) dell'Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
 - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio, nelle finestre 1° febbraio – 15 febbraio e 1° settembre – 15 settembre;
 - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche, l'articolo 4 della RTDG prevede che:
 - le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore (comma 2);
 - le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi (comma 3);
 - le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore (comma 4);
- secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati patrimoniali o fisici comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
- con la determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

CONSIDERATO CHE:

- con riferimento all'esame delle istanze di rideterminazione tariffaria, per il riconoscimento di incrementi patrimoniali non dichiarati o erroneamente dichiarati nelle precedenti raccolte dati per mancanza di fonti contabili obbligatorie o per la quale si rende necessaria una valutazione puntuale da parte degli Uffici a seguito della presentazione di nuova documentazione contabile, è stata valutata idonea l'istanza relativa alle località tariffarie riportate nella successiva *TABELLA A*, secondo le decorrenze ivi indicate:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'	DECORRENZA
807	ITALGAS RETI SPA	3668 CARCERI (PD) 3670 PERNUMIA (PD) 3671 PIACENZA D'ADIGE (PD) 3672 SANT'URBANO (PD) 3673 VIGHIZZOLO D'ESTE (PD) 3674 DUE CARRARE (PD) 7616 CARTURA (PD)	ANNO TARIFFE 2018

CONSIDERATO CHE:

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2026, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali che comportano vantaggi per i clienti finali con riferimento a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva *TABELLA B*:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
926	ACEGASAPSAMGA SPA
1280	MARCHE MULTISERVIZI SPA
2982	LERETI SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

- istanza di rettifica di dati fisici relativi all'attività di misura dall'impresa distributtrice 38350-IRETI SPA, con riferimento all'anno dati 2018

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con riferimento al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito, è emerso un errore materiale nella determinazione delle tariffe di riferimento relative all'anno 2024, dovuto ad un malfunzionamento del sistema di raccolta dati, per le località 377-NAPOLI, 396-TORRE DEL GRECO e 388-SAN GIORGIO A CREMANO, appartenenti all'ATEM NAPOLI 1.

RITENUTO OPPORTUNO:

- con riferimento all'esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile accogliere le istanze relative alle località riportate nella precedente TABELLA A, secondo le decorrenze ivi indicate;
- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 febbraio 2026, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare, con decorrenza retroattiva, le richieste di rettifica di dati economici che comportano vantaggi per i clienti finali, presentate dalle imprese distributrici di gas naturale riportate nella TABELLA B del presente provvedimento;
 - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, accettare l'istanza di rettifica di dati fisici presentata dall'impresa distributtrice 38350-IRETI GAS SPA, con riferimento all'anno dati 2018.

RITENUTO NECESSARIO:

- con riferimento al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito, rideterminare le tariffe di riferimento per le località appartenenti all'ATEM NAPOLI 1, per l'anno 2024, sanando l'errore materiale riscontrato in sede di raccolta dati;
- in relazione alle rettifiche richieste dalle imprese e alle rideterminazioni accolte con il presente provvedimento, nei termini sopra precisati, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

DELIBERA

Articolo 1

Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2018 al 2024

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2018 al 2024, come riportati rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 7c, allegate al presente provvedimento.

Articolo 2

Indennità amministrativa

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 8, allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

17 marzo 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua